

## S T A T U T O

Della "Contesti"

Articolo 1)- È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, una Associazione sotto la denominazione "Contesti".

L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro. È fatto obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da eventuali attività commerciali accessori od altre forme di autofinanziamento, per gli scopi istituzionali.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociali e senza scopo di lucro.

In armonia con i principi di solidarietà sociale, l'Associazione ha come scopo principale la tutela, la conoscenza, la valorizzazione e la promozione del patrimonio archeologico, storico-artistico, culturale, naturalistico nazionale ed internazionale favorendone la fruizione e la conoscenza.

A tale fine l'associazione si propone, operando direttamente o per conto terzi, di:

promuovere manifestazioni di carattere culturale finalizzate alla valorizzazione, alla promozione, alla ricerca, alla didattica ed allo studio del patrimonio storico, archeologico, artistico, architettonico, tecnologico, ambientale, artigianale, tradizionale, enogastronomico, paesaggistico, naturalistico e di quant'altro possa essere oggetto di arte, tradizione, e cultura in genere; organizzare visite guidate, escursioni, viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'Estero, anche per scuole di ogni ordine e grado; promuovere con ogni mezzo la conoscenza dell'arte, dell'architettura e della fotografia contemporanea organizzando visite guidate, incontri con gli artisti, con gli architetti, con i fotografi, con gli scrittori, visite agli studi, curando mostre personali e collettive, manifestazioni e fiere, attività didattiche in proprio o in musei, strutture pubbliche o private;

organizzare e gestire attività di carattere formativo, quali corsi, seminari, tavole rotonde, stages;

promuovere convegni, dibattiti, incontri, ed eventi in genere, anche collegati a

manifestazioni di carattere diverso, quali sportive, professionali, enogastronomiche, musicali, editoriali, ludiche; partecipare, anche organizzando in proprio, a manifestazioni di carattere fieristico, sportivo, ricreativo, enogastronomico, teatrale, musicale, premi letterari o assimilabili, festival, nonché a spettacoli in genere; realizzare iniziative di gestione diretta di aree paesistiche, siti, monumenti, musei, aree archeologiche, naturalistiche, spazi pubblici o privati, gallerie d'arte; realizzare materiale informativo di supporto alle visite guidate, alle lezioni, ai seminari, ecc.; contribuire, anche in collaborazione con altre Associazioni o con Enti Pubblici o Privati, alla creazione di manifestazioni per il ricordo di personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport, dell'arte, della tradizione in genere; partecipare, anche organizzando in proprio, a manifestazioni di carattere ambientale, editoriale o comunque finalizzate allo sviluppo del territorio; organizzare spettacoli di musica, di danza e di teatro; fornire consulenze per il mondo dell'arte e della cultura; catalogare beni archeologici e opere d'arte; ideare e organizzare progetti di sviluppo artistico-culturale per Enti Pubblici e privati; progettare e realizzare itinerari artistico-culturali personalizzati; offrire consulenze per la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e tradizionale nazionale e internazionale; organizzare mostre mercato di fiori e di antiquariato;

l'Associazione potrà svolgere anche attività accessorie per natura e integrative rispetto a quelle istituzionali e collaborare con le Pubbliche Amministrazioni.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui sopra.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'associazione potrà assumere o ingaggiare conferenzieri, consulenti ed ogni altro esperto e personale specializzato

estraneo all'Associazione.

La durata è indeterminata, ma l'assemblea potrà disporre lo scioglimento dell'Associazione con deliberazione presa con il voto favorevole di almeno i due terzi degli Associati.

La sede è fissata in Roma, Via dello Statuto n. 44.

Articolo 2)-Può essere associato qualsiasi cittadino o ente, italiano o straniero, che sia stato ammesso a farne parte secondo le norme del presente statuto e del regolamento sociale.

Gli associati si distinguono in:

-Soci Fondatori;

-Soci Ordinari.

È espressamente esclusa qualunque partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione.

Articolo 3)-Sono Soci Fondatori i signori Licia Capannolo, Angela Caspio, Maria Cioccolini, Claudia Corsello, Michela del Monaco, Erika di Meo, Claudio La Rocca, Emilia Mastrodonato, Francesco Mazzotta, Andrea Moro, Manuela Nencini, Daniele Pantano, Irene Paolini, Chiara Peguiron, Floriana Policastro, Raffaele Pugliese, Patrizia Rossetti, Massimiliano Rossi, Barbara Saracino, Stefania Sirolli, Flavia Vozzolo, Federica Zabotti.

Si perde la qualifica di socio fondatore per dimissioni, per decadenza o per esclusione dichiarata all'unanimità dal Comitato Direttivo (escluso il voto dell'eventuale socio fondatore interessato), previo accertamento da parte del Consiglio Direttivo stesso di comportamenti che si pongano in grave contrasto con gli scopi e lo spirito dell'Associazione.

Articolo 4)- Sono Soci Ordinari coloro che abbiano chiesto di far parte dell'Associazione per svolgere le attività statutarie e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. Tale qualifica si perfeziona con il pagamento della quota associativa annuale.

La qualifica di socio si perfeziona, ad eccezione del Socio Onorario, con il pagamento della quota associativa annuale da effettuarsi entro due mesi dall'accoglimento della domanda che sarà comunicata a cura del Segretario del

Comitato Direttivo.

La qualifica di socio si perde:

-per morosità; dopo due annualità non saldate e dopo che, ricevuto l'invito alla regolarizzazione della posizione da inviarsi mediante raccomandata a/r, o e-mail certificata, a cura della Segreteria, non si fossero messi in regola con il pagamento delle quote arretrate entro 30 giorni dalla comunicazione.

-per dimissioni; le dimissioni devono essere esercitate mediante invio di una raccomandata a/r, o e-mail certificata, al Presidente o al Consiglio Direttivo ed hanno effetto immediato.

-per esclusione.

Potrà essere escluso il socio che:

-non abbia adempiuto o abbia adempiuto con negligenza agli obblighi imposti dal presente statuto o dal regolamento;

-abbia subito una condanna per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;

-sia stato interdetto o inabilitato;

-mantenga una condotta contraria alla legge od all'ordine pubblico;

-eserciti attività disgregatrice o nociva nei confronti dell'Associazione;

-per decadenza,

I soci morosi, dimissionari, esclusi o che comunque cessino di appartenere all'Associazione non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto nei confronti dell'Associazione.

La quota o contributo associativo è infatti intrasmissibile e non rivalutabile.

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Assemblea Generale degli Associati

Articolo 5)-L'organo supremo dell'Associazione è l'assemblea generale degli associati.

Il diritto di voto in assemblea spetta a tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota annuale.

L'assemblea generale degli associati si distingue in ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi

dalla chiusura dell'esercizio associativo, per:

- 1)-approvare e discutere la relazione sulle attività associative, presentata dal Consiglio Direttivo;
- 2)-discutere i vari argomenti secondo l'ordine del giorno;
- 3)-esaminare ed approvare il rendiconto di gestione al termine di ogni esercizio associativo.

All'Assemblea Ordinaria dei Soci compete, altresì, la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e, in via facoltativa, del Presidente Onorario.

L'assemblea straordinaria si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo quando, a parere di quest'ultimo, sia necessario ovvero quando la proposta di convocazione venga fatta da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea rappresenta la totalità degli associati e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per gli associati assenti o dissenzienti.

Le deliberazioni dovranno restare depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 6)-La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta affissa presso la sede sociale, o inviata tramite e-mail certificata, non meno di 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente il luogo, la data e l'ora della riunione e le materie da trattare.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci.

L'assemblea, in prima convocazione, si intende validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche del presente statuto, l'assemblea straordinaria, in prima convocazione, si intende validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto; le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea in seconda convocazione si intende validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza dei partecipanti all'assemblea stessa.

Per le modifiche del presente statuto, l'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, si intende validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare per delega scritta, conferibile solo ad altri associati. Nessun associato può avere più di due deleghe.

Consiglio Direttivo

Articolo 7)-Organo secondario è il Consiglio Direttivo che è composto da 3 membri.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente ed un Vice Presidente, se non vi ha già provveduto l'assemblea.

Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Segretario Tesoriere anche tra soggetti non membri del Consiglio.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere scelti solo fra i soci, durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione dell'Associazione.

Articolo 8)-Il Consiglio Direttivo ha il compito di promuovere l'attività istituzionale dell'Associazione e di tutelare gli interessi degli associati.

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e potrà nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, scegliendoli anche tra non associati.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere il bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione e sulla esclusione degli associati. Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei presenti, in caso di mancato raggiungimento di una maggioranza prevale il voto del Presidente.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Presidente cura l'attività dell'Associazione nell'ambito delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

A lui spettano la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nonché la

decisione di agire e resistere in giudizio. In caso di suo impedimento, le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente.

Il Segretario Tesoriere provvede all'esecuzione delle deliberazioni. Ha diritto alla firma di atti di ordinaria amministrazione e, per delega, degli atti di straordinaria amministrazione; funge da tesoriere ed economo.

Al Segretario Tesoriere spettano le attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente, in caso di assenza od impedimento contemporaneo di entrambi.

In caso di impedimento definitivo o di dimissioni di uno dei componenti il Consiglio Direttivo, deve essere convocata, entro un mese dalla data delle dimissioni o dell'accertato impedimento, l'assemblea ordinaria per la nomina del sostituto.

Tutte le cariche associative menzionate nel presente Statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento dell'incarico.

#### IL PATRIMONIO

Articolo 9)-Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative annuali;
- dai contributi degli associati;
- dalle elargizioni degli associati e di qualunque persona fisica o giuridica o di Enti di qualsiasi tipo;
- da lasciti e donazioni in genere e da eventuali altre entrate.

#### DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI ED AVANZI DI GESTIONE

Articolo 10)-Non è ammissibile distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### ESERCIZIO ASSOCIATIVO

Articolo 11)-L'esercizio associativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione sia nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, che dopo l'approvazione dello stesso, a disposizione di tutti coloro che abbiano

motivato interesse alla sua lettura.

#### SCIoglimento

Articolo 12)-Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione di almeno quattro quinti dei soci.

Parimenti, la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno quattro quinti dei soci con diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 13)- Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge.

Roma, 18 marzo 2013